

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTO l'articolo 39, commi 1 e 2 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Vigilanza il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti;

VISTO l'articolo 41 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Vigilanza il potere di chiedere ai soggetti autorizzati la comunicazione anche periodica di dati;

VISTE le disposizioni di Vigilanza prudenziale della Parte VII, dal Titolo I al Titolo VIII e della Parte XI, Titolo V, del Regolamento della Raccolta del Risparmio e dell'Attività Bancaria, 2007 – 07;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo della Circolare della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di adempimenti degli obblighi di informazione periodica da parte delle banche;

**EMANA**

L'acclusa Circolare n. 2009-01 che entra in vigore in data odierna.

San Marino, 16 febbraio 2009

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Papi

Circolare 2009 - 01

## **DISCIPLINA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PERIODICA DA PARTE DELLE BANCHE**

### **Premessa**

La presente circolare, finalizzata, unitamente agli allegati prospetti segnaletici, all'adempimento degli obblighi di inoltro delle segnalazioni di vigilanza, ha natura applicativa della Parte VII del Regolamento 2007-07 sulla vigilanza prudenziale e rappresenta un'anticipazione del Regolamento sulla Vigilanza Informativa di prossima emanazione, a completa attuazione del rinvio contenuto all'articolo VIII.II.3 del Regolamento n. 2007-07.

Al fine di agevolare la lettura dei contenuti, attraverso una maggiore organicità espositiva, il documento riprende, in alcuni casi integralmente, parti della disciplina del citato Regolamento 2007-07 nonché disposizioni delle circolari sul Patrimonio di Vigilanza e sulla Ponderazione delle attività per il rischio di credito (Circolari n. 34 dell'11 marzo 2003 e n. 38 del 21 aprile 2004), ancora funzionali all'inoltro dei flussi segnaletici anche a seguito dell'emanazione del citato Regolamento 2007-07.

Le disposizioni sono suddivise in Sezioni e Paragrafi. Le prime, in particolare, sono relative al Patrimonio di Vigilanza, al Rischio di credito, ai Grandi Rischi, ai Grandi Rischi verso parti correlate, ai Limiti alla Trasformazione delle Scadenze e al Limite della Raccolta Totale, ai Limiti alle partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie. Le tre Sezioni finali sono dedicate al raccordo con la disciplina della segnalazione delle Prime Trenta Posizioni di Rischio, alle Modalità e Tempi di Trasmissione dei Flussi Segnaletici e alle Abrogazioni.

### **Disposizioni**

#### **Sezione 1 - PATRIMONIO DI VIGILANZA**

##### **1.1 Periodicità di calcolo e struttura del patrimonio di vigilanza**

1. Il calcolo del patrimonio di vigilanza si effettua con periodicità trimestrale, in relazione alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, secondo le disposizioni riportate nella presente circolare applicativa. Esso è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi.

2. Il Patrimonio di vigilanza non deve essere mai inferiore al capitale minimo richiesto per il rilascio dell'autorizzazione. Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali perdite o rischi si manifestano. Esso si ottiene sommando il patrimonio di base al patrimonio supplementare e sottraendo le deduzioni.

3. Il capitale versato, le riserve, il sovrapprezzo di emissione e il fondo rischi bancari generali costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione dell'eventuale capitale sottoscritto non versato alla data della segnalazione, delle azioni o quote proprie, dell'avviamento e delle altre immobilizzazioni immateriali, ad esclusione di quelle oggetto di contratti di leasing, nonché delle perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso, costituisce il patrimonio di base. Quest'ultimo è ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

4. Le riserve di rivalutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate, le plusvalenze nette su partecipazioni in imprese non finanziarie, i fondi rischi su crediti meramente prudenziali, l'utile semestrale patrimonializzabile (sulla base dei medesimi criteri adottati in sede di approvazione del bilancio), costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle minusvalenze nette su strumenti finanziari immobilizzati, delle minusvalenze nette su partecipazioni in imprese non finanziarie nonché di altri elementi negativi, costituisce il patrimonio supplementare.

5. Il patrimonio supplementare è computabile nel patrimonio di vigilanza entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base. Inoltre:

- a) le passività subordinate non possono eccedere il 50% del patrimonio di base;
- b) il saldo algebrico positivo delle plusvalenze e delle minusvalenze implicite nelle partecipazioni in imprese non finanziarie, quotate in un mercato regolamentato, è computato per una quota pari al 35% e nel limite del 30% del patrimonio di base.

## **1.2 Deduzioni dal patrimonio di vigilanza**

1. Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e del patrimonio supplementare si deducono le partecipazioni e le altre interessenze (strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate sottoscritte aventi le caratteristiche per essere computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti) possedute in imprese finanziarie. In particolare, sono dedotte:

- le partecipazioni in imprese finanziarie superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato, per il loro ammontare complessivo;
- le partecipazioni in imprese finanziarie pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato, per la parte del loro ammontare eccedente il 10% del valore complessivo del patrimonio di base e supplementare della banca segnalante;
- le passività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione detenuti verso imprese finanziarie e nella misura in cui siano computati nel patrimonio dell'emittente.

2. Nei casi in cui l'assunzione di partecipazioni si risolve in un investimento finanziario e non genera rischi di duplicazione di patrimonio ai fini di vigilanza, dette partecipazioni possono non essere dedotte dal patrimonio di vigilanza solo previa deroga accordata dalla BCSM ai sensi dell'art. VII.II.4, comma 3 del Regolamento 2007-07.

3. Si deducono, altresì, le attività che si sostanziano nell'assunzione, diretta o indiretta, ossia per il tramite di imprese finanziarie controllate, di posizioni di rischio verso i partecipanti al capitale della banca e/o verso soggetti ad essi connessi sul piano giuridico e/o economico, ivi compresi, comunque, le persone giuridiche o i soggetti interposti azionisti della banca, nei limiti dei conferimenti ad essi riferibili, ed utilizzando i medesimi fattori di ponderazione adottati per il calcolo del coefficiente di solvibilità. La deduzione è effettuata con riferimento alla posizione di rischio: l'attività di rischio è, in primo luogo, oggetto di ponderazione, nei limiti dell'"utilizzato", e, solo dopo, l'ente segnalante calcola, nei limiti del valore nominale del conferimento del partecipante al capitale, l'ammontare della posizione di rischio che deve essere dedotta dal patrimonio di vigilanza. L'eventuale quota residua, non dedotta, rientra nel calcolo del coefficiente di solvibilità e dei limiti alla concentrazione dei rischi verso parti correlate, secondo le disposizioni previste nella presente circolare. Detta quota residua, ai fini della determinazione del coefficiente di solvibilità e dell'osservanza dei limiti alla concentrazione dei rischi verso parti correlate, dovrà essere ricalcolata secondo le regole generali (cfr. comma successivo).

4. La ponderazione nei limiti dell'"utilizzato", ai sensi del comma precedente, è possibile con esclusivo riferimento alla deduzione dal patrimonio di vigilanza delle posizioni di rischio verso i partecipanti al capitale. Detta limitazione del calcolo della posizione di rischio alla quota di credito "utilizzata" è coerente con la finalità dell'art. VII.II.4 del Regolamento 2007-07, come noto, volta a neutralizzare il pericolo di "annacquamento del capitale". Pertanto, in tutti gli altri casi, la posizione di rischio è determinata secondo le disposizioni generali previste nelle Sez. 2, 3 e 4 della presente circolare e, quindi, detta limitazione non rileva:

- qualora si debbano calcolare le posizioni di rischio verso soggetti che non siano partecipanti al capitale dell'ente segnalante;
- nell'eventualità in cui si debbano rideterminare le quote residue delle posizioni di rischio eccedenti l'avvenuta deduzione dal patrimonio di vigilanza, ai sensi del comma precedente<sup>(1)</sup>.

5. Le posizioni di rischio verso i partecipanti al capitale possono non essere dedotte dal Patrimonio di vigilanza solo previa deroga accordata dalla BCSM, ai sensi dell'art. VII.II.4, comma 5 del Regolamento 2007-07.

### **1.3 Patrimonio di vigilanza relativo ai mesi di dicembre e di giugno**

1. Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno è calcolato secondo i criteri di bilancio, anche se questo non sia stato ancora approvato. A tal fine gli amministratori procedono alla valutazione delle attività aziendali, risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiuso alla suddetta data. Eventuali variazioni degli ammontari che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile andranno comunicate alla BCSM con la massima tempestività, provvedendo alle opportune rettifiche delle voci segnaletiche trasmesse.

2. Le disposizioni in questione sono applicate anche in relazione al calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli amministratori procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo, in base a criteri analoghi a quelli di bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla determinazione dei fondi e alla determinazione dell'utile semestrale patrimonializzabile, da indicare nel patrimonio supplementare.

3. L'ammontare dell'utile (annuale e semestrale) che, secondo le modalità sopra esposte, concorre al calcolo del patrimonio di vigilanza, relativo ai mesi di dicembre e di giugno, è verificato da revisori esterni. Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre, non vengono richiesti ulteriori controlli ai revisori esterni oltre a quelli eseguiti per la revisione legale del bilancio di fine esercizio.

4. L'ammontare dell'utile semestrale patrimonializzabile è verificato dai revisori esterni sulla base di strumenti e procedure di controllo idonei a consentire i principali accertamenti effettuati per i riscontri di fine esercizio. Tali accertamenti riguardano la corretta applicazione dei criteri di rilevazione e di valutazione, il rispetto del principio della costanza temporale nell'applicazione di tali criteri ed il rispetto del principio della competenza economica.

5. L'utile destinato a riserva, relativo al mese di dicembre, dovrà essere segnalato nell'apposita voce anche nella successiva segnalazione riferita al mese di marzo qualora non sia ancora intervenuta l'approvazione del bilancio, con conseguente appostazione di detto utile patrimonializzato tra le riserve. L'utile semestrale continuerà ad essere riportato nella pertinente voce anche nella successiva segnalazione riferita al mese di settembre.

### **1.4 Variazioni patrimoniali trimestrali**

---

<sup>(1)</sup> Ad es., si ipotizzi che l'ente segnalante abbia accordato una linea di credito di euro 1 mln, di cui utilizzata per euro 800 mila, a un socio che partecipa al capitale in misura rilevante per nominali euro 500 mila. Ai fini della deduzione dal patrimonio di vigilanza è oggetto di ponderazione la sola parte utilizzata. Pertanto, ipotizzando un coefficiente di ponderazione del 100%, dal patrimonio di vigilanza dovrà essere dedotto l'ammontare di euro 500 mila, perché nei limiti del conferimento. Per contro, ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità, devono essere seguite le disposizioni generali, di cui alla Sez. 2. Ne consegue che la posizione di rischio che rientra nel calcolo del predetto coefficiente sarà determinata nel modo seguente:

- a) ponderazione dell'utilizzato (800 mila \* 100% = 800 mila);
- b) determinazione dell'equivalente creditizio dell'accordato (margine disponibile non ancora utilizzato della linea di credito), ipotizzando un fattore di conversione al 50% (200 mila \* 50% = 100 mila);
- c) ponderazione dell'equivalente creditizio (100 mila \* 100% = 100 mila);
- d) determinazione della posizione di rischio complessiva, sommando l'utilizzato ponderato all'equivalente creditizio ponderato (800 mila + 100 mila = 900 mila);
- e) sottrazione della quota dedotta dal patrimonio di vigilanza (900 mila - 500 mila = 400 mila).

La posizione di rischio che rientra nel calcolo del coefficiente di solvibilità sarà, quindi, pari a euro 400 mila.

1. La segnalazione trimestrale degli elementi patrimoniali (positivi e negativi) recepisce le variazioni avvenute nel trimestre, dipendenti ad es., da:

- a) operazioni di modifica del capitale sociale nonché le connesse variazioni del sovrapprezzo di emissione e delle riserve;
- b) acquisti e vendite di azioni o di quote di propria emissione;
- c) perdite di rilevante ammontare non rilevate nelle altre voci dello schema di segnalazione<sup>(2)</sup>;
- d) emissioni e ammortamenti di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate;
- e) assunzioni e dismissioni di partecipazioni in imprese finanziarie;
- f) assunzioni e dismissioni di attività subordinate e di strumenti ibridi di patrimonializzazione.

### **1.5 Valuta di segnalazione**

1. Gli importi relativi alle voci della segnalazione del patrimonio di vigilanza vanno indicati in unità di euro. Le voci patrimoniali espresse nelle altre valute devono essere valorizzate in euro ai tassi di cambio a pronti correnti alla data di riferimento della segnalazione. Tuttavia, qualora le immobilizzazioni immateriali, i titoli immobilizzati sui quali vanno calcolate le minusvalenze e le partecipazioni siano state valutate in bilancio (se consentito) al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto, la conversione in euro delle relative voci del patrimonio di vigilanza va effettuata sulla base del citato tasso di cambio.

### **1.6 Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti istruzioni, si applicano le disposizioni sul patrimonio di vigilanza emanate con il Regolamento 2007/07, dall'art. VII.I.1. all'art. VII.II.12.

### **1.7 Disposizioni generali per la compilazione delle singole voci**

1. Le singole voci del patrimonio di vigilanza sono determinate in maniera coerente con la normativa di bilancio. L'importo da segnalare nelle voci del patrimonio di vigilanza, qualora non sia disposto diversamente dalle presenti istruzioni, deve cioè essere determinato secondo i medesimi criteri di valutazione delle corrispondenti voci e sottovoci dello schema dello stato patrimoniale del bilancio.

### **1.8 Capitale sociale**

1. Nella voce è indicato l'intero ammontare delle azioni sottoscritte. Gli incrementi patrimoniali derivanti da operazioni di aumento di capitale rilevano, ai fini del patrimonio di vigilanza, solo a partire dal mese nel corso del quale il Tribunale ha omologato la relativa delibera assembleare.

2. Nel caso di operazioni di aumento del capitale già omologate, ma la cui realizzazione sia diluita nel tempo, le banche devono comprendere nella presente voce l'ammontare delle azioni sottoscritte sino al mese cui si riferisce la segnalazione. I versamenti ancora da ricevere a fronte di tali azioni sono evidenziati nella voce 6) "*Capitale sottoscritto non versato*".

### **1.9 Sovrapprezzi di emissione**

1. Nella voce 2) "*Sovrapprezzi di emissione*" è segnalato l'ammontare corrispondente alla differenza tra il valore nominale delle azioni e il maggior prezzo delle medesime azioni.

### **1.10 Riserve**

1. La voce 3) "*Riserve*" comprende le seguenti sottovoci:
- a) la riserva ordinaria;
  - b) le riserve straordinarie;

---

<sup>(2)</sup> Trattasi, ad es., di perdite su crediti, considerate di rilevante entità ed emerse nel corso del trimestre che termina nel mese di settembre/marzo e, quindi, al di fuori delle valutazioni di metà esercizio (giugno) e di fine esercizio (dicembre). L'importo della perdita dovrà essere rilevato nella voce "Altri elementi negativi" della segnalazione del patrimonio di vigilanza riferita al 30.09/30.03. Nella successiva segnalazione (di fine esercizio ovvero di metà esercizio), detta perdita sarà espunta dalla citata voce e della stessa l'ente segnalante ne terrà conto nella quantificazione dell'utile di esercizio o di quello semestrale. La valutazione del ricorrere del presupposto in questione (rilevanza della perdita) non può che essere di pertinenza dell'organo amministrativo dell'ente segnalante, responsabile ultimo della gestione aziendale e della correttezza della compilazione delle segnalazioni.

- c) le altre riserve;
- d) l'eventuale riserva indisponibile, corrispondente al valore delle azioni o quote proprie iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio;
- e) gli utili portati a nuovo;
- f) l'utile d'esercizio patrimonializzabile, quindi, al netto della quota da destinare ai dividendi.

2. La quota di utile maturato nel primo semestre dell'anno, che gli amministratori considerino incrementativa del valore delle riserve, deve essere indicata nel patrimonio supplementare nella voce 17) "*Utile semestrale patrimonializzabile*" e riportata anche nella successiva segnalazione riferita al mese di settembre. Tale importo, da quantificare avendo presenti i criteri adottati nell'attribuzione dell'utile d'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato, deve escludere la quota di utile potenzialmente destinabile ai dividendi e comunque non patrimonializzabile.

3. Ai sensi dell'art. VII.III.1 del Regolamento 2007-02, le banche segnalanti sono tenute ad accantonare almeno il 20% degli utili netti conseguiti al termine di ciascun esercizio sociale al fondo di riserva ordinaria.

#### **1.11 Fondo rischi bancari generali**

1. L'ammontare indicato nella voce 4) "*Fondo rischi bancari generali*" è calcolato attraverso i medesimi criteri di determinazione previsti per la voce 90 del passivo dello stato patrimoniale di bilancio dal Regolamento 2008-02.

#### **1.12 Totale elementi positivi del patrimonio di base**

1. La voce 5) "*Totale elementi positivi del patrimonio di base*" corrisponde alla somma delle voci 1) "*Capitale sociale*", 2) "*Sovrapprezzi di emissione*", 3) "*Riserve*" e 4) "*Fondo rischi bancari generali*".

#### **1.13 Capitale sottoscritto non versato**

1. Nella voce 6) "*Capitale sottoscritto non versato*", si segnala l'importo delle azioni sottoscritte e non ancora versate, al netto degli eventuali sovrapprezzi di emissione e spese di emissione.

#### **1.14 Azioni o quote proprie**

1. Nella voce 7) "*Azioni o quote proprie*" si segnala l'importo delle azioni o quote di propria emissione presenti nel portafoglio della banca segnalante. Alle azioni o quote proprie sono assimilate le operazioni di finanziamento destinate all'acquisto di azioni o quote di propria emissione.

#### **1.15 Immobilizzazioni immateriali**

1. La voce 8) "*Immobilizzazioni immateriali*" corrisponde alla voce 80 dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio, ad esclusione delle immobilizzazioni immateriali oggetto di contratti di leasing. Detta voce è aggiornata con periodicità semestrale nelle segnalazioni di dicembre e di giugno.

#### **1.16 Perdita d'esercizio**

1. Nella voce 9) "*Perdite d'esercizio*" vanno ricomprese la perdita d'esercizio, le perdite portate a nuovo nonché la perdita maturata nel primo semestre dell'anno, da segnalare nella rilevazione riferita al mese di giugno e in quella seguente relativa al mese di settembre.

#### **1.17 Ulteriori elementi negativi**

1. Nella voce 10) occorre rilevare gli ulteriori elementi negativi che la BCSM chiede alle singole banche di dedurre del patrimonio di vigilanza di base, ai sensi dell'art. VII.II.2, comma 3 del Regolamento 2007-07.

#### **1.18 Totale elementi negativi del patrimonio di base**

1. La voce 11) "*Totale elementi negativi del patrimonio di base*" si determina come somma delle voci 6) "*Capitale sottoscritto non versato*", 7) "*Azioni o quote proprie*", 8) "*Immobilizzazioni immateriali*", 9) "*Perdite d'esercizio*" e 10) "*Ulteriori elementi negativi*".

#### **1.19 Totale Patrimonio di Base**

1. La voce 12) *“Totale patrimonio di base”* è determinata come differenza tra la voce 5) *“Totale elementi positivi del patrimonio di base”* e la voce 11) *“Totale elementi negativi del patrimonio di base”*.

#### **1.20 Riserve di rivalutazione**

1. La voce 13) *“Riserve di rivalutazione”* è determinata secondo i medesimi criteri di calcolo della voce n. 140 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio. Dette riserve sono alimentate dalle rivalutazioni degli immobili di proprietà e/o delle partecipazioni. Si precisa, altresì, che i richiamati elementi di bilancio devono essere valutati secondo criteri cautelativi tali da riflettere la possibilità di oscillazione dei prezzi.

#### **1.21 Strumenti ibridi di patrimonializzazione**

1. Gli *“Strumenti ibridi di patrimonializzazione”* sono ricompresi nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione dell'ente segnalante al momento della segnalazione. Per la disciplina degli strumenti ibridi di patrimonializzazione si rimanda alle disposizioni del Regolamento 2007/07.

#### **1.22 Passività subordinate**

1. Nella voce 15) *“Passività subordinate”* va indicato l'importo delle passività subordinate, aventi le caratteristiche indicate all'art. VII.II.8 del *“Regolamento 2007/07”*, non eccedente il limite del 50% del patrimonio di base. L'eventuale quota di tali passività eccedente il citato limite va segnalata nella voce 31) *“Passività subordinate non computabili nel patrimonio supplementare”*. Per la disciplina delle passività subordinate si rimanda alle disposizioni del Regolamento 2007/07.

#### **1.23 Plusvalenze nette su partecipazioni**

1. La voce 16) *“Plusvalenze nette su partecipazioni”*, espressione del saldo algebrico positivo tra plus e minus, comprende, per una quota pari al 35%, le plusvalenze nette implicite nelle partecipazioni in imprese non finanziarie, quotate in un mercato regolamentato. In ogni caso, le plusvalenze nette, da computare nel patrimonio di vigilanza, nel complesso, non possono eccedere il 30% del patrimonio di base.

2. Le plusvalenze relative alle anzidette partecipazioni vanno calcolate confrontando il valore di bilancio (nel mese di giugno, il valore di bilancio corrisponde al valore di libro rettificato dal risultato delle valutazioni effettuate in chiusura di semestre) e il valore delle partecipazioni stesse. Quest'ultimo valore deve essere determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi giornalmente rilevati negli ultimi sei mesi precedenti ogni segnalazione.

#### **1.24 Fondi rischi su crediti**

1. La voce 17) *“Fondi rischi su crediti”* è determinata con i medesimi criteri di calcolo della voce 80 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio. Detti fondi non hanno funzione rettificativa e, pertanto, non possono esprimere le riduzioni di valore dei crediti connesse con le svalutazioni analitiche e forfetarie.

#### **1.25 Utile semestrale patrimonializzabile**

1. Il contenuto della voce è disciplinato dalle disposizioni di cui al paragrafo 1.3.

#### **1.26 Totale elementi positivi del patrimonio supplementare**

1. La voce 19) *“Totale elementi positivi del patrimonio supplementare”* si determina come somma delle voci 13) *“Riserve di rivalutazione”*, 14) *“Strumenti ibridi di patrimonializzazione”*, 15) *“Passività subordinate”*, 16) *“Plusvalenze nette su partecipazioni”* e 17) *“Fondi rischi su crediti”* e, per le segnalazioni relative ai mesi di giugno e settembre, 18) *“Utile semestrale patrimonializzabile”*.

#### **1.27 Minusvalenze nette su strumenti finanziari**

1. Il calcolo delle minusvalenze nette deve essere effettuato con esclusivo riferimento al complessivo portafoglio degli strumenti finanziari immobilizzati (comprensivo degli eventuali contratti *“di copertura”*), compensando le minusvalenze con le plusvalenze insite nel medesimo portafoglio. Ove il saldo complessivo delle minusvalenze e plusvalenze insite nel medesimo portafoglio (immobilizzato) presenti segno positivo, non si opera alcuna deduzione. Viceversa, se il saldo è negativo, esso è compensato con le eventuali plusvalenze latenti

nel portafoglio non immobilizzato. Solo l'eventuale ulteriore residuo negativo (minusvalenze netta finale) deve essere preso in considerazione ai fini del computo del patrimonio di vigilanza.

2. La minusvalenza netta finale è detratta dall'aggregato patrimoniale nella misura del 50%. Le minusvalenze e le plusvalenze degli strumenti finanziari sono calcolate confrontando il valore di bilancio (al netto di eventuali "fondi oscillazione" iscritti nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio: "*Fondi per rischi e oneri: altri fondi*") e il valore corrente degli strumenti finanziari stessi. Quest'ultimo deve essere determinato, con riferimento agli strumenti finanziari immobilizzati, secondo i seguenti criteri:

- nel caso di strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di ciascun mese del trimestre al quale si riferisce la segnalazione;
- nel caso di strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, al presumibile valore di realizzo degli stessi calcolato sulla base del confronto con il prezzo di mercato, determinato secondo il criterio richiamato nell'alinea precedente, di strumenti finanziari aventi analoghe caratteristiche tecnico-economiche e negoziati su mercati regolamentati.

3. Per gli strumenti finanziari non immobilizzati il valore corrente è calcolato:

- nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di riferimento della segnalazione;
- nel caso di strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, al presumibile valore di realizzo degli stessi calcolato sulla base del confronto con il prezzo di mercato, determinato attraverso il criterio richiamato all'alinea precedente, di strumenti finanziari aventi analoghe caratteristiche tecnico-economiche e negoziati su mercati regolamentati.

4. La segnalazione delle minusvalenze deve essere aggiornata con periodicità semestrale nelle rilevazioni di dicembre (con riferimento ai titoli presenti in portafoglio al 31 dicembre) e di giugno (con riferimento ai titoli presenti in portafoglio al 30 giugno).

### **1.28 Minusvalenze nette su partecipazioni**

1. La voce 21) "*Minusvalenze nette su partecipazioni*" comprende le minusvalenze nette su partecipazioni in imprese non finanziarie, quotate in un mercato regolamentato, per una quota pari al 50%. Le anzidette minusvalenze vanno calcolate confrontando il valore di bilancio (per la segnalazione di giugno si considera il valore derivante dal bilancio semestrale) e il valore corrente delle partecipazioni stesse. Il valore corrente delle partecipazioni deve essere determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo giorno di ciascun mese del semestre precedente ogni segnalazione, ivi incluso il mese di riferimento della segnalazione. Un valore superiore a quello corrente può essere coerente solo in presenza di una situazione di controllo. La presente voce va aggiornata con periodicità semestrale nelle segnalazioni di giugno e dicembre.

### **1.29 Altri elementi negativi**

1. Nella voce 22) "*Altri elementi negativi*" confluiscono le eventuali perdite di cui alla lett. c) del par. 1.4, comma 1.

### **1.30 Totale elementi negativi del patrimonio supplementare**

1. La voce 23) "*Totale elementi negativi del patrimonio supplementare*" si determina come somma delle voci 20) "*Minusvalenze nette su titoli*", 21) "*Minusvalenze nette su partecipazioni*" e 22) "*Altri elementi negativi*".

### **1.31 Totale patrimonio supplementare**

1. La voce 24) "*Totale patrimonio supplementare*" è data dalla somma algebrica della voce 19) "*Totale elementi positivi del patrimonio supplementare*" e della voce 23) "*Totale elementi negativi del patrimonio supplementare*".

### **1.32 Totale patrimonio di base e patrimonio supplementare**

1. La voce 25) "*Totale patrimonio di base e patrimonio supplementare*" si determina come somma della voce 12) "*Totale patrimonio di base*" e della voce 24) "*Totale Patrimonio supplementare*".

### **1.33 Totale elementi da dedurre**



1. La voce 29) “*Totale elementi da dedurre*” è la somma delle voci: 26.1) “*Partecipazioni in banche e società finanziarie superiori al 10% del capitale dell’ente partecipato*”, 26.2) “*Partecipazioni in banche e società finanziarie pari o inferiori al 10% del capitale dell’ente partecipato*”, 27) “*Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate*” e 28) “*Altre attività (posizioni di rischio verso i partecipanti al capitale)*”, rappresentate, queste ultime, dalle posizioni di rischio verso i partecipanti al capitale nei limiti del conferimento, di cui al par. 1.2, comma 3.

#### **1.34 Patrimonio di Vigilanza**

1. Il “*Patrimonio di Vigilanza*” è determinato come somma algebrica dalla voce 25) “*Totale patrimonio di base e patrimonio supplementare*” e la voce 29) “*Totale elementi da dedurre*”.

#### **1.35 Passività subordinate non computabili nel patrimonio supplementare**

1. Nella voce “*Passività subordinate non computabili nel patrimonio supplementare*” va segnalato l’importo, calcolato al netto delle quote ammortizzate nonché delle quote di tali passività eventualmente presenti nel proprio portafoglio, delle passività subordinate che eccede il 50% del patrimonio di base.

## **Sezione 2 – COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA’**

### **2.1 Principi generali**

1. Il coefficiente di solvibilità individuale determina l’ammontare minimo del patrimonio di vigilanza che le banche devono possedere in rapporto al complesso delle attività “per cassa” e “fuori bilancio”, ponderate in base al rischio di perdita per inadempimento dei debitori. Il rispetto dei limiti non fa venir meno l’esigenza che gli Organi aziendali tengano sotto controllo l’adeguatezza patrimoniale in relazione all’attività svolta.

2. Le banche devono, ai sensi dell’art. VII.III.9 del “Regolamento n. 2007/07”, mantenere costantemente il coefficiente di solvibilità almeno pari all’11% ovvero alla diversa misura stabilita dalla BCSM ai sensi dell’art. VII.III.9, comma 3 del Regolamento 2007-07. Le banche che hanno presentato piani pluriennali di recepimento della normativa prudenziale sono tenute all’osservanza del coefficiente di solvibilità previsto nei piani medesimi ovvero nella misura minima contemplata dall’art. XI.V.4 del citato Regolamento 2007-07.

3. La definizione dei fattori di ponderazione da applicare alle diverse categorie di attività si basa su tre parametri, che determinano, congiuntamente, la percentuale di ponderazione del rischio di credito:

- a) controparti debitorici;
- b) rischio paese;
- c) garanzie ricevute.

### **2.2 Controparti debitorici**

1. Il sistema di ponderazione, che misura in via forfetaria il rischio di inadempienza dei debitori della banca, si articola nei seguenti fattori moltiplicativi:

- a) 0%
  - per le attività di rischio verso i governi centrali;
  - per le attività di rischio verso le banche centrali;
  - per le attività di rischio verso le banche multilaterali di sviluppo;
  - per le attività di rischio verso l’Unione Europea;
  - per le attività di rischio verso l’amministrazione pubblica ed il settore pubblico allargato della Repubblica di San Marino.
- b) 20%:
  - per le attività di rischio verso gli enti del settore pubblico di paesi esteri (centrali e locali);
  - per le attività di rischio verso le banche;
  - per le attività di rischio verso le altre imprese finanziarie;
- c) 50%:
  - per i crediti verso persone fisiche totalmente garantiti da ipoteca su “immobili residenziali” locati oppure utilizzati – o destinati ad essere utilizzati – direttamente dal mutuatario;

- per i crediti verso persone fisiche derivanti da contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto “immobili residenziali” utilizzati o destinati ad essere utilizzati direttamente dal locatario;
- d) 100%
- per le altre attività di rischio;
  - per le partecipazioni non dedotte dal patrimonio di vigilanza.
- e) 200%
- per le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi.
2. L'applicazione della ponderazione ridotta, di cui alle lettere a) e b), può essere applicata fatto salvo quanto previsto in seguito ed unicamente con riferimento ai crediti verso banche e altre imprese finanziarie sottoposte a regole di vigilanza prudenziale equivalenti a quelle contenute nelle presenti disposizioni.
3. Il fattore di ponderazione da applicare alle altre imprese finanziarie sammarinesi, a prescindere dalle relazioni di partecipazione con esse della banca segnalante, è pari al 100%, fino all'entrata in vigore della normativa in materia di vigilanza prudenziale delle imprese finanziarie.

### 2.3 Rischio paese

1. Allo scopo di tener conto del “rischio paese” nella misurazione del grado di rischiosità delle attività verso governi centrali, banche centrali, enti del settore pubblico, banche e altre imprese finanziarie, occorre distinguere:
- 1) la zona “A”, che comprende tutti i Paesi che sono membri a pieno titolo dell'OCSE e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (GAB). Sono tuttavia esclusi i Paesi che abbiano ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi 5 anni;
  - 2) la zona “B”, che comprende tutti gli altri Paesi.
2. La Repubblica di San Marino viene convenzionalmente considerata nell'ambito dei Paesi inclusi nella zona “A”.
3. Le attività di rischio verso i governi centrali, verso le banche centrali, gli enti del settore pubblico e le banche nonché le altre imprese finanziarie dei paesi rientranti nella zona A hanno ponderazione 0% ovvero 20% come indicato nel precedente par. 2.2.
4. Le attività di rischio verso governi centrali, banche centrali ed enti del settore pubblico dei Paesi rientranti nella zona “B”, hanno ponderazione 100%. Deve tuttavia applicarsi la ponderazione dello 0% se la controparte è costituita da governi o banche centrali e purché si tratti di attività denominate nella valuta del paese debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta.
5. Le attività di rischio con durata residua fino a un anno nei confronti di banche della zona B o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti hanno ponderazione 20%. Sono ponderate al 100% le attività di rischio con durata residua superiore all'anno verso banche aventi la sede sociale in Paesi della zona “B”.

### 2.4 Garanzie ricevute

1. Ai fini dell'attribuzione dei fattori di ponderazione per controparte debitrice, si deve tener conto delle eventuali garanzie personali e reali ricevute.
- Le garanzie ricevute:
- devono essere esplicite. Pertanto, nel caso di garanzie personali e di derivati su crediti, il garante deve assumere l'impegno esplicito e giuridicamente vincolante di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto;
  - non devono essere soggette a condizione.
2. I finanziamenti con piano di ammortamento assistiti da garanzie con durata inferiore a quella dei finanziamenti stessi sono da considerarsi garantiti per la quota parte corrispondente alle rate che scadono nel periodo di durata della garanzia.

3. Alle attività di rischio assistite in tutto o in parte da garanzie personali si applica, rispettivamente, per intero o pro-quota, il fattore di ponderazione previsto per il soggetto garante (le ponderazioni da applicare sono quelle indicate al par. 2.2) se più favorevole di quelle previste per il debitore principale.
4. Nel caso di concomitanza di garanzie reali e personali con la medesima ponderazione, la quota garantita va, in via convenzionale, ricondotta prioritariamente fra i rapporti assistiti da garanzia reale.
5. Gli impegni di finanziamento per i quali l'erogazione è condizionata all'assunzione di una garanzia (personale o reale) si considerano assistiti da garanzia.
6. Nel caso di garanzie rilasciate da governi o banche centrali della zona "B" si applica la ponderazione preferenziale dello 0% soltanto se il credito garantito è espresso nella comune valuta nazionale del garante e del debitore ed è finanziato con provvista nella medesima valuta.
7. Qualora le garanzie siano rilasciate da banche e/o da altre imprese finanziarie della zona "B", l'ente segnalante applica la ponderazione preferenziale del 20% solo se l'operazione sottostante abbia durata residua non superiore a 1 anno e se dette banche e imprese finanziarie siano sottoposte a regole di vigilanza prudenziale equivalenti a quelle contenute nelle presenti disposizioni.

## **2.5 Garanzie reali ammesse**

1. Le garanzie reali, diverse da ipoteca, sono ammesse solo nei casi in cui abbiano ad oggetto:
  - a) depositi di contante presso la banca segnalante;
  - b) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati, e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla banca segnalante e depositati presso la stessa;
  - c) valori emessi da governi o banche centrali della zona "A" o dall'Unione Europea;
  - d) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo;
  - e) valori emessi dagli enti del settore pubblico della zona "A";
  - f) depositi di contante presso banche della zona "A" diverse da quella segnalante;
  - g) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche e da imprese finanziarie, sottoposte a regole di vigilanza prudenziale, della zona A.
2. Le banche segnalanti devono applicare, per intero o pro quota, alle attività di rischio garantite dai valori sopra menzionati, la ponderazione dello 0% per le garanzie di cui al punto a) e del 20% per le altre garanzie.
3. L'eventuale quota residua va ponderata in funzione della natura del soggetto debitore.
4. L'acquisizione di un pegno su certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo (OIC) e titoli azionari non determina l'applicazione di un fattore di ponderazione più favorevole.
5. L'acquisizione di un pegno su una GPM può determinare l'applicazione di una ponderazione più favorevole rispetto a quella prevista dalla natura del debitore solo se e nella misura in cui gli strumenti finanziari presenti nella GPM siano riconducibili alle categorie previste dal 1° comma del presente paragrafo.

## **2.6 Coefficiente relativo al 31 dicembre e al 30 giugno**

1. Il coefficiente di solvibilità riferito al 31 dicembre di ciascun anno è calcolato secondo criteri analoghi a quelli del bilancio anche se questo non sia stato ancora approvato. A tal fine gli amministratori procedono alla valutazione delle attività di rischio risultanti dalla situazione aziendale alla medesima data.
2. Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio andranno comunicate alla BCSM con la massima tempestività, procedendo nel contempo alle opportune rettifiche delle segnalazioni trasmesse secondo le modalità previste dalla presente disciplina.

3. Queste disposizioni trovano applicazione anche relativamente al calcolo del coefficiente riferito al 30 giugno di ciascun anno. Pertanto, gli amministratori procedono, ai soli fini del calcolo del coefficiente e in base a criteri analoghi a quelli del bilancio, alle valutazioni delle attività di rischio risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno.

### **2.7 Attività di rischio**

1. Le attività di rischio per cassa e fuori bilancio sono ponderate tenendo conto dei valori espressi dal bilancio annuale e semestrale, per le segnalazioni relative al mese di dicembre e giugno, e dei valori segnalati trimestralmente nella situazione contabile, per le segnalazioni riferite ai mesi di settembre e marzo.

2. Sono escluse dalle attività di rischio le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza.

3. Qualora non sia possibile imputare con precisione singole operazioni alle pertinenti categorie di attività di rischio, la banca è tenuta ad adottare prudenzialmente il criterio più restrittivo fra quelli previsti. In particolare, la banca segnalante deve:

- a. classificare in base al debitore principale le attività di rischio di cui non sia possibile individuare con esattezza le garanzie (personali o reali) ricevute;
- b. ricomprendere fra le attività di rischio con durata superiore a un anno le attività verso banche per le quali non sia possibile calcolare correttamente la vita residua;
- c. attribuire alle attività di rischio da ponderare al 100% i crediti ipotecari su “immobili residenziali” per i quali non sia possibile individuare il tipo di controparte.

4. Le posizioni di rischio (attività di rischio ponderate) assunte verso i partecipanti al capitale, per la parte non dedotta dal patrimonio di vigilanza, rientrano nel calcolo del coefficiente di solvibilità. In particolare, la limitazione della ponderazione all’“utilizzato” è prevista unicamente per la deduzione dal patrimonio di vigilanza, così come disposto nella Sezione I, Paragrafo 1.2, commi 3 e 4. Pertanto, ai fini della determinazione del coefficiente di solvibilità, la posizione di rischio dovrà essere ricalcolata, tenendo conto anche dell’accordato, secondo le disposizioni della presente Sezione. In esito al predetto ricalcolo, la posizione di rischio rientrerà nella determinazione del coefficiente di solvibilità dopo aver sottratto l’ammontare già dedotto dal patrimonio di vigilanza.

5. Le garanzie rilasciate dai sistemi interbancari di garanzia sono assimilate a quelle prestate dalle banche. Le attività di rischio assistite da tali garanzie sono, pertanto, ponderate al 20%.

6. Le garanzie personali promiscue, vale a dire quelle che assistono due o più rapporti che fanno capo a una medesima controparte, vanno imputate dapprima alla somma degli importi erogati e per l’eventuale residuo alla quota di credito non utilizzata che presenta il fattore di conversione più elevato.

7. Sono assimilati alle garanzie personali i pegni su crediti per i quali è ragionevolmente certo, sulla base di clausole contrattuali (mandato irrevocabile all’incasso), che la banca intercetti le somme dovute dal debitore ceduto. Al verificarsi di tali condizioni si applica la ponderazione preferenziale di quest’ultimo.

### **2.8 Attività di rischio per cassa**

1. Le attività di rischio per cassa includono tutti i rapporti attivi per cassa qualunque sia la loro forma tecnica (impieghi, strumenti finanziari immobilizzati e non immobilizzati, rapporti intercreditizi, ecc).

2. Vanno incluse anche le immobilizzazioni originate da contratti di leasing finanziario per l’importo corrispondente al credito residuo.

3. I riporti e i pronti contro termine attivi vengono trattati come crediti garantiti da strumenti finanziari. Pertanto, qualora le attività oggetto del contratto siano costituite da strumenti finanziari appartenenti al novero delle garanzie ammesse, si applica la ponderazione prevista per tali garanzie (cfr. par. 2.5/1).

4. Nel caso di finanziamenti per cassa “in pool”, ciascun partecipante (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) considera la sola quota di rischio a proprio carico.
5. I certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo (O.I.C.) sono ricondotti nella categoria di rischio relativa alla tipologia di strumenti finanziari più rischiosa (in base al soggetto emittente) prevista dal regolamento dell’O.I.C..
6. Le attività di rischio che includono interessi anticipati (come gli effetti scontati) vengono considerate al netto degli interessi non ancora maturati, cioè dei risconti passivi.
7. Sono escluse dalle attività di rischio per cassa le seguenti attività:
  - a) le partecipazioni, le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione dedotte dal patrimonio di vigilanza;
  - b) le cedole e i titoli esigibili a vista presenti in cassa;
  - c) i valori inviati a terzi per l’incasso senza addebito in conto;
  - d) gli effetti, gli altri titoli di credito e i documenti ricevuti s.b.f. e al dopo incasso;
  - e) gli effetti insoluti e al protesto di terzi;
  - f) gli assegni di c/c insoluti e al protesto tratti su terzi e accolti al dopo incasso;
  - g) l’importo da versare dagli azionisti a saldo di azioni, dedotto dal patrimonio di vigilanza;
  - h) le insussistenze iscritte nell’attivo dedotte dal patrimonio di vigilanza;
  - i) i risconti attivi;
  - j) le partite transitorie per negoziazioni di valuta contro euro ovvero relative a bonifici e giroconti;
  - k) i disavanzi di esercizi precedenti dedotti dal patrimonio di vigilanza;
  - l) le spese e le perdite del corrente esercizio;
  - m) gli interessi e le competenze da addebitare su conti con saldo creditore;
  - n) le immobilizzazioni materiali non oggetto di contratti di leasing finanziario.Trattasi di casi in cui dette attività sono state già dedotte dal patrimonio di vigilanza (cfr. lettere a, g, k) ovvero di casi in cui non sussiste un effettivo rischio creditizio per le caratteristiche stesse delle operazioni da cui hanno origine (ad es., effetti accettati s.b.f e al dopo incasso).

## **2.9 Partite viaggianti e sospese**

1. Alle partite viaggianti e sospese, non attribuite ai conti di pertinenza, si applica la ponderazione del 100%. Esse confluiscono all’interno della voce “*Altre attività*”.

## **2.10 Interessi e competenze da addebitare, da accreditare e da percepire**

1. Fra le attività di rischio per cassa sono ricomprese anche gli interessi e le competenze maturate, scadute e non ancora addebitate in conto o non addebitabili in conto.
2. I suddetti interessi vanno ricondotti nelle pertinenti categorie di attività di rischio, anche se sono contabilizzati in data successiva a quella di riferimento della segnalazione.
3. Per i rapporti con la clientela, ove non sia possibile distinguere le controparti di riferimento degli interessi e delle competenze da addebitare e da accreditare su conti con saldo debitore nonché di quelli da percepire, l’intero ammontare degli interessi e delle competenze da addebitare e da percepire viene ricompreso nei crediti per cassa con ponderazione 100%: “*Altri crediti ponderati al 100%*”.

## **2.11 Debitori diversi**

1. Sono ricondotte nelle pertinenti categorie di attività di rischio per cassa anche le partite creditorie contabilizzate fra i “debitori diversi”, ad esclusione delle partite sospese (per le quali si rimanda al paragrafo 2.9).

## **2.12 Cassa e altri valori mobiliari**

1. Nella voce “*Cassa e valori assimilati*” si segnalano i biglietti e le monete in qualsiasi valuta, i metalli preziosi e i valori bollati. I vaglia, gli assegni circolari e i titoli equiparati sono da segnalare nelle voci successive a seconda della controparte.

2. Alla voce “*Cassa e valori assimilati*” è attribuita ponderazione 0%.

#### **2.13 Crediti per cassa verso banche o recanti l'esplicita garanzia delle stesse.**

1. Sono compresi anche i vaglia, gli assegni circolari e i titoli equiparati. I c/c di corrispondenza sono computati in base al relativo saldo contabile. L'ente segnalante applica una ponderazione del 20%, ferma restando la disciplina sul rischio Paese.

#### **2.14 Partecipazioni, prestiti subordinati e strumenti ibridi di patrimonializzazione.**

1. Le partecipazioni, i prestiti subordinati e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti dal patrimonio di vigilanza sono riportati al netto dei fondi costituiti a fronte delle stesse e sono ponderate al 100%.

2. Sono rilevate con ponderazione al 200% le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi.

#### **2.15 Valori all'incasso**

1. Nella voce “*Valori all'incasso*” sono ricondotti anche gli assegni di c/c tratti su terzi. Alle partite ricomprese nella predetta voce, l'ente segnalante applica una ponderazione del 20%.

#### **2.16 Altre attività**

1. Nella voce “*Altre attività*”, sottovoce “*Altre attività non ricomprese nelle precedenti voci*” sono ricomprese, tra l'altro, le partite viaggianti e sospese nonché quelle internamente contabilizzate nella voce “*Debitori diversi*”, non attribuite alle pertinenti categorie di attività di rischio e, quindi, alle rispettive voci segnaletiche. Dette attività sono ponderate al 100%.

2. Nelle diverse categorie di attività di rischio per cassa sono ricompresi sia i ratei attivi relativi agli interessi e alle competenze maturati su rapporti finanziari attivi sia quelli relativi ad altri ricavi maturati ma non ancora scaduti (come ad esempio le commissioni e le provvigioni per servizi resi e i fitti attivi). I ratei attivi per i quali risulti problematico operare le suddette attribuzioni vanno ricondotti nella voce “*Altre attività*”, sottovoce: “*Ratei attivi non imputati alle specifiche categorie di attività di rischio per controparte*”, con ponderazione forfetaria del 50%.

#### **2.17 Azioni, quote ed altri titoli di capitale**

1. Alle azioni, quote ed altri titoli di capitale, non dedotti dal patrimonio di vigilanza, si applica una ponderazione del 100%.

#### **2.18 Strumenti finanziari di debito**

1. La ponderazione da applicare alle attività di rischio connesse agli strumenti finanziari di debito del portafoglio immobilizzato e non immobilizzato è determinata in base al soggetto emittente e al rischio Paese.

2. Gli strumenti finanziari di proprietà immobilizzati sono considerati al netto dei corrispondenti fondi rettificativi. Nel caso in cui non sia possibile attribuire tali fondi alle specifiche categorie di strumenti finanziari, detti fondi vengono attribuiti prioritariamente agli strumenti finanziari con ponderazione maggiore e fino a concorrenza del valore dei medesimi strumenti finanziari.

3. La disciplina di cui al paragrafo 2.17 e quella di cui al comma 1 del presente paragrafo, concernente il portafoglio non immobilizzato, è applicata fino all'emanazione delle disposizioni relative alla regolamentazione dei rischi di mercato.

#### **2.19 Strumenti finanziari originati da operazioni di cartolarizzazione dei crediti di intermediari diversi dall'ente segnalante**

1. Ai titoli in portafoglio originati da operazioni di cartolarizzazione di soggetti terzi (vale a dire diversi dall'ente segnalante) si applicano le seguenti ponderazioni: 20% ai titoli senior; 50% ai titoli mezzanine e 100% ai titoli junior.
2. La disposizione di cui al comma precedente è applicata nelle more dell'emanazione del regolamento sui servizi di investimento e i rischi di mercato.

### **2.20 Regole di ponderazione delle attività di rischio “fuori bilancio”**

1. La ponderazione per il rischio di credito delle attività “fuori bilancio” è effettuato sulla base di un procedimento a due stadi: nel primo, le attività “fuori bilancio” sono trasformate in “equivalenti creditizi” attraverso fattori di conversione che esprimono la probabilità che si determini un'esposizione creditizia; nel secondo stadio, l'equivalente creditizio è ponderato in base alla natura della controparte, al rischio paese e alle eventuali garanzie presenti.
2. Qualora l'attività di rischio “fuori bilancio” sia rappresentata da una linea di credito in parte “utilizzata”, il fattore di conversione è applicato sul margine ancora disponibile della linea di credito accordata.
3. I fattori di conversione per il calcolo dell'equivalente creditizio sono i seguenti:
  - a) 0% per le garanzie e gli impegni a “rischio basso”: aperture di credito non utilizzate (impegni di finanziamento ad utilizzo incerto, impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione) revocabili in qualsiasi momento senza condizioni di preavviso;
  - b) 20% per le garanzie e gli impegni a “rischio medio basso”: aperture di credito documentario irrevocabili o confermate nelle quali l'avvenuta spedizione della merce ha funzione di garanzia ed altre transazioni autoliquidantisi, collegate a transazioni mercantili;
  - c) 50% per le garanzie e gli impegni a “rischio medio”:
    - aperture di credito documentario irrevocabili o confermate ad esclusione di quelle nelle quali l'avvenuta spedizione della merce ha funzione di garanzia e di altre transazioni autoliquidantesi;
    - prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito;
    - garanzie di esenzione e di indennizzo (comprese le fidejussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e le fidejussioni per operazioni doganali e fiscali) e altre garanzie;
    - lettere di credito “stand – by” irrevocabili che non assumano il carattere di sostituti del credito;
    - facilitazioni in appoggio all'emissione di strumenti finanziari (ad es. Note Insurance Facilities e Revolving Underwriting Facilities) ;
    - aperture di credito non utilizzate (impegni di finanziamento ad utilizzo incerto, impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione) ad eccezione di quelle di cui alla precedente lett. a);
    - put options emesse relative a strumenti finanziari;
    - garanzie con caratteri di sostituti del credito totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali, direttamente escutibili dal garante;
  - d) 100% per le garanzie e gli impegni a “rischio pieno”: tutte le garanzie rilasciate e gli impegni assunti non inseribili nelle precedenti categorie. In particolare, rientrano in tale classe di rischio le seguenti categorie di operazioni:
    - garanzie con caratteri di sostituti del credito;
    - accettazioni;
    - crediti ceduti con clausola “pro - solvendo”, diversi dagli effetti riscontati;
    - lettere di credito “stand – by” irrevocabili che si traducono in sostituti del credito;
    - depositi e finanziamenti a pronti e a termine da effettuare;
    - altri impegni di finanziamento ad utilizzo certo.
4. I fattori di ponderazione dell'equivalente creditizio corrispondono a quelli previsti per il calcolo del coefficiente di solvibilità, in relazione alle attività per cassa.
5. La controparte delle garanzie rilasciate alla quale riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto ordinante.

## 2.21 Esclusioni dal computo delle attività di rischio “fuori bilancio”

1. Dal computo delle attività di rischio “fuori bilancio” vanno escluse le seguenti voci:
  - i titoli da consegnare per operazioni da regolare;
  - i titoli da ricevere per operazioni da regolare appartenenti al portafoglio non immobilizzato;
  - gli impegni di vendita di titoli e di altri valori;
  - gli impegni derivanti dalla partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli;
  - i rischi per rate di imposta non scadute connessi con la gestione di esattorie e ricevitorie;
  - i contratti derivati.

## 2.22 Attività di rischio complessive: valore totale

1. La somma delle “Attività di rischio per cassa” ponderate e delle “Attività di rischio fuori bilancio” ponderate determinano il valore totale delle attività di rischio in bilancio e fuori bilancio ponderate per il rischio di credito.

## Sezione 3 - GRANDI RISCHI

### 3.1 Premessa

1. L’ente segnalante assume un “grande rischio” qualora la posizione di rischio complessiva (per cassa e di firma, diretta e indiretta) verso una controparte o un gruppo di controparti connesse supera il 10% del patrimonio di vigilanza.
2. Il calcolo del “grande rischio” verso una controparte o un gruppo di controparti connesse, alla luce anche delle garanzie che assistono l’esposizione, si ottiene utilizzando i medesimi fattori di ponderazione adottati per la determinazione del coefficiente di solvibilità.
3. Ai fini dell’applicazione della disciplina sui “grandi rischi” le posizioni di rischio verso i partecipanti al capitale sono da computarsi al netto della quota dedotta dal patrimonio di vigilanza (cfr. Sez. 4).
4. Il calcolo della ponderazione è effettuato con riguardo all’intera esposizione e, pertanto, rientra nel predetto calcolo anche la parte di accordato non ancora utilizzata dal debitore. Qualora l’utilizzato superi l’accordato, la ponderazione è da calcolare con esclusivo riguardo all’utilizzato.
5. Qualora l’ammontare dell’accordato sia superiore all’ammontare dell’utilizzato, i fattori di conversione e di successiva ponderazione sono applicati sulla differenza tra accordato e utilizzato (cd. margine disponibile). La posizione di rischio così ottenuta si somma alla posizione di rischio, verso la medesima controparte e/o gruppo di controparti connesse, derivante dalla ponderazione dell’utilizzato.

### 3.2 Esclusioni dal calcolo dei grandi rischi

1. Formano oggetto di segnalazione tutte le posizioni di rischio, che superano il 10% del patrimonio di vigilanza, assunte dall’ente segnalante, ad eccezione delle posizioni di rischio originate da:
  - attività che per loro natura non siano riferibili a una controparte, quali ad es. le immobilizzazioni materiali. Forma, per contro, oggetto di segnalazione il valore dei crediti residui, rappresentati dalle immobilizzazioni materiali, originati dai contratti di leasing finanziario;
  - il portafoglio di strumenti finanziari non immobilizzato ossia destinato alla negoziazione.
2. Ai grandi rischi originati da rapporti esistenti con imprese finanziarie controllate (comprese nel gruppo bancario di appartenenza), seppure rientranti nella segnalazione dei grandi rischi, non si applicano le istruzioni relative ai limiti alla concentrazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni dettate dall’art. VII.II.4 del Regolamento 2007-07.

### 3.3 Sistema delle ponderazioni e calcolo dei grandi rischi

1. Alle attività di rischio si applicano le ponderazioni previste per il calcolo del rischio di credito, derivanti dall’applicazione congiunta dei tre parametri: controparti debitorie, rischio paese e garanzie ricevute.



2. L'ente segnalante rileva i grandi rischi verso i gruppi di controparti connesse sommando le varie posizioni di rischio (attività di rischio ponderate, ognuna secondo il proprio fattore di ponderazione) nei confronti delle singole controparti appartenenti al medesimo gruppo di controparti connesse.

3. L'ente segnalante determina le posizioni di rischio, riconducibili al "grande rischio", secondo la seguente metodologia:

- a) le attività di rischio per cassa, esistenti verso una stessa controparte, sono ponderate per il fattore di ponderazione previsto per il calcolo del rischio di credito. In particolare, per gli strumenti finanziari immobilizzati, si ha riguardo al fattore di ponderazione previsto per il soggetto emittente;
- b) le attività "fuori bilancio" (ad es. crediti di firma), esistenti verso la medesima controparte di cui al punto sub a), sono, dapprima, trasformate in equivalente creditizio, con applicazione dei fattori di conversione previsti dalla disciplina sul coefficiente di solvibilità, e, successivamente, sono ponderate per i fattori di ponderazione previsti dalla medesima disciplina. Oltre ai crediti di firma, rientrano, altresì, tra le attività di rischio "fuori bilancio", gli altri impegni e rischi non esplicitamente esclusi, ai sensi del precedente paragrafo 2.21. Qualora l'accordato sia maggiore dell'utilizzato, la differenza rappresenta una posizione "fuori bilancio" che deve essere prima oggetto di applicazione del fattore di conversione e poi oggetto di ponderazione per il relativo fattore di ponderazione. Se l'ammontare dell'utilizzato è più elevato dell'accordato è oggetto di ponderazione esclusivamente l'utilizzato;
- c) le posizioni di rischio verso singole controparti connesse sono aggregate e imputate al gruppo;
- d) qualora la controparte sia componente di un gruppo bancario sammarinese si potrà applicare la ponderazione più favorevole attribuibile alla sua capogruppo solo a seguito dell'entrata in vigore della disciplina di vigilanza prudenziale su base consolidata;
- e) qualora la controparte sia componente di un gruppo bancario estero, sottoposto a regole di vigilanza su base consolidata, può attribuirsi alla componente estera la ponderazione più favorevole della sua capogruppo, ferme restando le disposizioni relative al rischio paese.

4. Le partite viaggianti e sospese, gli interessi e le competenze da addebitare e percepire, le altre partite creditorie rilevate in contabilità fra i "debitori diversi" e i ratei attivi devono essere riferiti, per quanto possibile, a ciascuna controparte debitrice.

5. La periodicità del calcolo dei grandi rischi è trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre). Per la verifica del rispetto dei limiti individuale e complessivo, disciplinati dalla Parte VII, Titolo IV, del regolamento 2007/07, relativi ai predetti mesi occorre fare riferimento al patrimonio di vigilanza riferito ai mesi corrispondenti.

### **3.4 Limiti alla concentrazione dei grandi rischi**

1. L'ente segnalante non può assumere grandi rischi verso una singola controparte o verso un gruppo di controparti connesse in misura complessivamente superiore al 25% del patrimonio di vigilanza (limite individuale) ovvero in misura complessivamente superiore al limite di otto volte il patrimonio di vigilanza (limite complessivo).

2. L'ente segnalante è tenuto a rispettare costantemente i limiti alla concentrazione dei rischi. Qualora, per cause indipendenti dalla volontà della banca segnalante, detti limiti siano superati, la stessa è tenuta a ricondurre entro le soglie ammesse la concentrazione del rischio nel più breve tempo possibile. A tal fine, l'ente segnalante provvede a comunicare alla BCSM i provvedimenti che intende assumere.

3. L'ente segnalante è tenuto ad adottare la massima cautela nell'assunzione dei grandi rischi e nel conseguente monitoraggio delle posizioni, che deve essere espletato con mezzi organizzativi adeguati. In relazione a ciò, la BCSM può fissare, con riferimento a singole banche segnalanti limiti individuali e globali più stringenti di quelli previsti, in base a proprie valutazioni di ordine tecnico – operativo, avendo riguardo, in tale ambito, all'effettiva adeguatezza delle procedure interne per l'erogazione e gestione del credito. In particolare, assumono rilievo i processi di selezione della clientela, il monitoraggio dell'evoluzione della situazione economico – finanziaria dei maggiori clienti e il controllo dell'andamento dei finanziamenti concessi.

### **3.5 Disposizioni per la compilazione della segnalazione dei grandi rischi**

1. La segnalazione è composta da 4 tavole. La prima tavola evidenzia il valore del patrimonio di vigilanza alla data di segnalazione dei grandi rischi; il limite individuale e il limite complessivo anche in relazione alle disposizioni transitorie di cui all'art. XI.V.5 del Regolamento 2007-07. La seconda tavola è suddivisa in 7 colonne. La prima riporta il codice gruppo di controparti connesse (che può essere anche una parte correlata e soggetti ad essa connessi), la seconda il credito accordato (che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deliberato di concedere attraverso un contratto perfezionato), la terza l'utilizzato, la quarta le posizioni di rischio (attività di rischio moltiplicate per i fattori di ponderazione del coefficiente di solvibilità) verso ogni singolo gruppo di controparti connesse (o parti correlate e soggetti ad esse connessi). La compilazione da parte dell'ente segnalante delle prime quattro colonne determina l'automatico aggiornamento delle ultime tre colonne della predetta tavola (percentuale della posizione di rischio in rapporto al patrimonio di vigilanza; rispetto del limite individuale; rispetto del limite complessivo).

2. Ogni codice gruppo può individuare anche una sola controparte (o parte correlata) se non vi sono altri clienti connessi (o altri soggetti connessi a parte correlata). L'indicazione dei codici dei gruppi di soggetti connessi sarà effettuata dall'ente segnalante utilizzando i codici in uso nella segnalazione delle prime trenta posizioni di rischio di cui alla circolare n. 37 del 23 febbraio 2004, qualora identifichino il medesimo gruppo di controparti connessi (e quindi la stessa posizione di rischio) ovvero attribuendo nuovi codici, determinati attraverso la medesima metodologia richiamata nella predetta circolare n. 37.

3. La terza tavola evidenzia le singole posizioni di rischio riconducibili ai singoli soggetti componenti il gruppo. Nella prima colonna deve essere ripetuto lo stesso codice gruppo per ognuna delle posizioni di rischio dei singoli debitori rientranti nel medesimo gruppo.

La colonna denominata "Nome/Cognome/Denominazione" riporta il nome e il cognome del singolo soggetto nel caso delle persone fisiche ovvero la denominazione nel caso delle persone giuridiche. Nella colonna denominata "Attività economica" viene evidenziata l'attività economica prevalente inserendo i codici di cui all'Allegato 2 della Circolare n.37 del 23 febbraio 2004.

4. La quarta tavola contiene l'evidenza dei grandi rischi, verso imprese finanziarie controllate, esclusi dall'applicazione dei limiti alla concentrazione dei rischi individuale e complessiva.

## **Sezione 4 - GRANDI RISCHI VERSO PARTI CORRELATE**

### **4.1 Posizioni di rischio verso parti correlate e i soggetti ad esse connessi**

1. La banca non può assumere posizioni di rischio:

- verso una parte correlata e i soggetti ad essa connessi, in misura complessivamente superiore al 20% del patrimonio di vigilanza (limite individuale).
- verso tutte le parti correlate ed i soggetti ad esse connessi in misura complessivamente superiore al 60% del patrimonio di vigilanza.

2. Per posizioni di rischio, ai fini del comma precedente, deve intendersi l'esposizione complessiva (per cassa e di firma; diretta ed indiretta) calcolata in conformità a quanto previsto per i grandi rischi.

3. Ai fini dell'applicazione dei limiti individuali e complessivi di cui al comma 1, le posizioni di rischio, rientranti nella previsione di cui all'art. VII.II.4 comma 4 del Regolamento 2007-07, sono da intendersi al netto della quota dedotta dal patrimonio di vigilanza. Nella fattispecie, inoltre, si ricorda che il calcolo della posizione di rischio non è limitata al solo ammontare utilizzato, pertanto l'ammontare da far rientrare nel calcolo del grande rischio deve essere rideterminato tenendo conto anche dell'accordato, secondo le disposizioni previste, in generale, per il coefficiente di solvibilità (cfr. nota n. 1, par. 1.2 della presente circolare).

4. Le tavole 1 e 2 della segnalazione in oggetto (posizioni di rischio verso parti correlate e i soggetti ed esse connessi) sono relative all'individuazione dell'eventuale superamento dei limiti individuali e complessivo concernenti le parti correlate e i soggetti ad essi connessi, posizioni di rischio già segnalate nelle tavole di cui alla

Sezione precedente. Le istruzioni di compilazione sono del tutto analoghe a quelle richiamate al precedente paragrafo 3.5. L'ente segnalante avrà cura di utilizzare i medesimi codici gruppo e codici soggetto già riportati nelle tavole menzionate nel precedente paragrafo 3.5., per le parti correlate.

5. Per la definizione del concetto di soggetti connessi a parte correlata si rinvia al Regolamento 2007-07, art.1, n. 71, così come modificato con Regolamento 2008-04.

## **Sezione 5 - LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE E ALLA RACCOLTA TOTALE**

### **5.1 Trasformazione delle scadenze**

1. La somma degli investimenti in beni strumentali durevoli (beni mobili e immobili) ed in partecipazioni societarie, ad esclusione di quelle già dedotte dal patrimonio di vigilanza, non deve superare l'ammontare del patrimonio di vigilanza.

2. Sono escluse dal calcolo dell'aggregato di cui al primo comma, le partecipazioni assunte nell'ambito dell'attività di assunzione di partecipazioni, di cui alla lettera L dell'allegato 1 (Attività Riservate) della LISF.

3. Trattandosi di investimenti in beni strumentali, sono esclusi dal calcolo dell'aggregato il valore dei beni concessi in leasing (credito residuo).

4. La tavola segnaletica n. 1, relativa agli Investimenti a medio lungo termine, riporta il calcolo del predetto aggregato con la verifica, in automatico, del citato limite.

### **5.2 Finanziamenti a medio/lungo termine**

1. Si definiscono finanziamenti a medio/lungo termine i crediti con durata residua superiore ai 18 mesi.

2. L'ente segnalante deve costantemente mantenere l'ammontare globale dei finanziamenti a medio/lungo termine, ad esclusione dei mutui ipotecari su immobili ad uso residenziale (compresi anche i mutui per l'edilizia sovvenzionata, di cui all'art. X.I.3, comma 7, lett. d del Regolamento 2007/07) entro il limite massimo rappresentato dalla somma dei seguenti elementi:

- patrimonio di vigilanza al netto degli investimenti a medio e lungo termine di cui al comma 1 del paragrafo 5.1;
- 80% della raccolta diretta a medio/lungo termine, senza attribuzione alle controparti del diritto di rimborso anticipato;
- 30% della raccolta diretta residua, vale a dire della raccolta a breve e del residuo 20% della raccolta a medio/lungo termine.

3. La tavola segnaletica n. 2, relativa ai Finanziamenti concessi a medio lungo termine, riporta il calcolo dell'aggregato di cui al comma precedente e la verifica, in automatico, del predetto limite.

### **5.3 Limite della raccolta totale**

1. Il totale della raccolta diretta e indiretta, ivi compresa la raccolta interbancaria, deve essere contenuto entro il limite di 200 volte il margine patrimoniale disponibile. Quest'ultimo è pari alla differenza positiva tra il patrimonio di vigilanza dell'ente segnalante e il patrimonio di vigilanza minimo utile a coprire il coefficiente di solvibilità. Pertanto:

$$\text{MPD} = \text{PV} - (\text{ATTIVITA' PONDERATE} * 11\%);$$

$$\text{Limite alla raccolta totale} = \text{MPD} * 200;$$

- MPD = Margine patrimoniale disponibile;
- PV = Patrimonio di vigilanza dell'ente segnalante;
- ATTIVITA' PONDERATE = l'aggregato rappresenta il denominatore del coefficiente di solvibilità (attività ponderate per il rischio di credito);

- 11% = rappresenta la misura minima del coefficiente di solvibilità;
- (ATTIVITA' PONDERATE \* 11%) = la misura minima del patrimonio di vigilanza prevista dal Regolamento 2007/07.

2. Con riferimento alla disposizione precedente, si evidenzia che l'art. XI.V.3 comma 2 del Regolamento 2007/07, consente alle banche preesistenti, a prescindere dalla presentazione del PPR e di quanto in esso contenuto, di calcolare la propria raccolta massima, per il periodo 2008-2012, applicando i coefficienti ridotti di cui all'art. XI.V.4 del medesimo Regolamento. In tal senso, nella formula precedente bisogna sostituire l'11% rispettivamente con:

- 6% dal 31.12.2008;
- 7% dal 31.12.2009;
- 8% dal 31.12.2010;
- 9% dal 31.12.2011;
- 10% dal 31.12.2012;
- 11% dal 31.12.2013.

3. La tavola segnaletica n. 3, relativa al calcolo del richiamato limite, evidenzia l'ammontare della raccolta totale, del margine patrimoniale disponibile e, di conseguenza, il rispetto o meno del limite in oggetto.

## **Sezione 6 - LIMITI ALLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE**

### **6.1 Partecipazioni in imprese non finanziarie**

1. Le banche non possono detenere partecipazioni in imprese non finanziarie che superino i seguenti limiti:

- 5% del patrimonio di vigilanza, per ogni singola partecipazione (limite individuale);
- 25% del patrimonio di vigilanza, per il complesso delle partecipazioni (limite complessivo).

2. Le banche, che svolgono l'attività di cui alla lettera L dell'Allegato 1 della LISF (Attività di assunzione di partecipazioni), non possono detenere partecipazioni in imprese non finanziarie che superino i seguenti limiti:

- 15% del patrimonio di vigilanza, per ogni singola partecipazione (limite individuale);
- 60% del patrimonio di vigilanza, per il complesso delle partecipazioni (limite complessivo).

## **Sezione 7 - SEGNALAZIONE DELLE PRIME TRENTA POSIZIONI DI RISCHIO**

### **7.1 Prime trenta posizioni di rischio**

1. Per la segnalazione delle prime trenta posizioni rimane in vigore, nelle more dell'emanazione del Regolamento sulla vigilanza informativa, la Circolare n. 37 del 23 febbraio 2004, con l'aggiunta di una colonna denominata "Totale ponderato" inserita nella Tav.2, sez A (Prime trenta attività di rischio), sez B (Totale delle prime trenta attività di rischio) e sez. C (Esposizione complessiva per la generalità della clientela privata) che evidenzia la ponderazione del corrispondente affidamento.

2. L'oggetto della segnalazione è il gruppo di clienti connessi o controparti connesse, ai sensi del Regolamento 2007-07 (cfr. art. I.I.2, punto n. 31). I singoli soggetti componenti il citato gruppo di clienti connessi sono identificati nella Tavola 1 – Sezione B "Elenco dei soggetti connessi e affidati".

3. La rilevazione delle prime trenta attività di rischio è effettuata ordinando dette attività sulla base del valore ponderato (posizioni di rischio). Quest'ultimo è calcolato secondo le disposizioni contenute nella Sez. 2 della presente Circolare<sup>(3)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> Cfr., al riguardo, l'esempio e la metodologia di calcolo rappresentata nella nota n. 1, ad eccezione del contenuto della lettera e).

## **Sezione 8 - MODALITA' E TEMPI DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI SEGNALETICI**

### **8.1 Modalità di trasmissione**

1. Le segnalazioni relative al patrimonio di vigilanza, al coefficiente di solvibilità, ai grandi rischi, alla trasformazione delle scadenze e alla raccolta totale nonché alle partecipazioni detenibili sono trasmesse alla BCSM in via elettronica, secondo la vigente procedura.

### **8.2 Termini di trasmissione**

1. Le segnalazioni richiamate nelle presenti istruzioni devono essere inoltrate entro la fine del secondo mese successivo a quello di riferimento della segnalazione. Con esclusivo riguardo alle segnalazioni, riferite al mese di dicembre 2008, al fine di consentire le necessarie modifiche ai sistemi informativi, il termine ultimo di trasmissione è rappresentato dal 31 maggio 2009.

2. In via del tutto eccezionale, limitatamente al patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre 2008, calcolato secondo le disposizioni della presente circolare, l'inoltro delle nuove segnalazioni di vigilanza sarà effettuato su supporto cartaceo entro il 31.3.2009.

## **Sezione 9 - ABROGAZIONI**

### **9.1. Abrogazioni**

1. L'entrata in vigore della presente disciplina sostituisce le disposizioni introdotte con le circolari n. 34 dell'11 marzo 2003 (Istruzioni per la compilazione del Patrimonio di Vigilanza) e n. 38 del 21 aprile 2004 (Ponderazione delle attività per il rischio di credito).



**Attività ponderate per il rischio di credito**

**Tav. 1 - Attività per cassa ponderate per il rischio di credito**

	Valore contabile *	Fattore di ponderazione	Valore ponderato
	A	B	C
<b>1. Cassa e valori assimilati</b>		0%	-
<b>2. Crediti assistiti da garanzie reali:</b>			
a) Depositi di contanti presso la banca segnalante	-	0%	-
b) Depositi di contanti presso banche della zona A		20%	-
c) Valori ** emessi da:			
c1. banca segnalante e depositati presso la stessa		20%	-
c2. banche multilaterali di sviluppo		20%	-
c3. banche e imprese finanziarie della zona "A"		20%	-
d) Valori emessi da:			
d1. Governi o Banche Centrali della zona "A" o dall'Unione Europea	-	20%	-
d2. Enti del settore pubblico della zona "A"		20%	-
e) Quota residua non assistita da garanzie reali	-		-
e1. ponderata al 20%		20%	-
e2. ponderata al 100%		100%	-
<b>3. Crediti verso o espressamente garantiti da:</b>			
a) Governi Centrali o Banche Centrali:			
a1. Zona A	-	0%	-
a2. Zona B:			
- denominati nella valuta del paese debitore e finanziati con provvista nella medesima valuta		0%	-
- altri		100%	-
b) Unione Europea		0%	-
c) Amministrazione pubblica e settore pubblico allargato della Rep. di san Marino		0%	-
d) Enti del settore pubblico di paesi esteri:			
d1. Zona A	-	20%	-
d2. Zona B:		100%	-
e) Banche multilaterali di sviluppo		0%	-
f) Banche:			
f1. Zona A	-	20%	-
f2. Zona B:			
- attività di rischio con durata residua pari o inferiore ad 1 anno		20%	-
- attività di rischio con durata residua superiore ad 1 anno		100%	-
g) Altre imprese finanziarie della zona "A":			
g1. sottoposte a regole di vigilanza prudenziale ***	-	20%	-
g2. non sottoposte a regole di vigilanza prudenziali ***		100%	-
h) Altre imprese finanziarie della zona "B"		100%	-
i) Altri crediti ponderati al 100%		100%	-
<b>4. Crediti ipotecari</b>			
a) Verso persone fisiche totalmente garantiti da ipoteca su:			
a1. immobili residenziali locati direttamente dal mutuatario	-	50%	-
a2. immobili residenziali utilizzati o destinati ad essere utilizzati direttamente dal mutuatario		50%	-
b) Altri crediti ipotecari		100%	-
<b>5. Operazioni di leasing</b>			
a) Verso persone fisiche per contratti di locazione finanziaria:			
a1. aventi ad oggetto immobili residenziali utilizzati direttamente dal locatario	-	50%	-
a2. aventi ad oggetto immobili residenziali destinati ad essere utilizzati direttamente dal locatario		50%	-
b) Altre operazioni di leasing		100%	-
<b>6. Partecipazioni</b>			
a) Partecipazioni, attività sub.e strumenti ibridi di patrim. non dedotte dal patrimonio di vig	-	100%	-
b) Partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi 2 esercizi		200%	-
<b>7. Valori all'incasso</b>		20%	-
<b>8. Altre attività</b>			
a) Ratei attivi non imputati alle specifiche categorie di attività di rischio per controparte	-	50%	-
b) Altre attività non ricomprese nelle precedenti voci		100%	-
<b>9. Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito emessi o garantiti da:</b>			
a) Strumenti finanziari immobilizzati :			
a1. Stati, Governi e Banche Centrali:			
- Zona A	-	0%	-
- Zona B:			
- denominati in valuta del paese debitore e finanziati con provvista nella medesima valuta		20%	-
- diversi da quelli denominati in valuta del paese debitore e finanz. con provv. nella stessa valuta		100%	-
a2. Settore pubblico:			
- Zona A	-	20%	-
- Zona B:		100%	-
a3. Banche Multilaterali di Sviluppo		0%	-
a4. Banche:			
- Zona A	-	20%	-
- Zona B:			
- attività di rischio con durata residua pari o inferiore ad 1 anno		20%	-
- attività di rischio con durata residua superiore ad 1 anno		100%	-
a5. Altre imprese finanziarie della zona "A":			
- Sottoposte a regole di vigilanza prudenziale ***	-	20%	-
- Non sottoposte a regole di vigilanza prudenziali ***		100%	-
a6. Altre imprese finanziarie della zona "B"		100%	-
a7. Altri emittenti ponderati al 100%		100%	-

**Segnalazioni di Vigilanza**

**Attività ponderate per il rischio di credito**

**Tav. 1 - Attività per cassa ponderate per il rischio di credito**

	Valore contabile *	Fattore di ponderazione	Valore ponderato
a8. Derivanti da cartolarizzazioni di terzi:	-		-
- senior		20%	-
- mezzanine		50%	-
- junior		100%	-
b) Strumenti finanziari non immobilizzati :	-		-
b1. Stati, Governi e Banche Centrali:	-		-
- Zona A		0%	-
- Zona B:	-		-
- denominati in valuta del paese debitore e finanziati con provvista nella medesima valuta		20%	-
- diversi da quelli denominati in valuta del paese debitore e finanz. con provv. nella stessa valuta		100%	-
b2. Settore pubblico	-		-
- Zona A		20%	-
- Zona B:		100%	-
b3. Banche Multilaterali di Sviluppo		20%	-
b4. Banche:	-		-
- Zona A		20%	-
- Zona B:	-		-
- attività di rischio con durata residua pari o inferiore ad 1 anno		20%	-
- attività di rischio con durata residua superiore ad 1 anno		100%	-
b5. Altre imprese finanziarie della zona "A"	-		-
- Sottoposte a regole di vigilanza prudenziale* **		20%	-
- Non sottoposte a regole di vigilanza prudenziali ***		100%	-
b6. Altre imprese finanziarie della zona "B"		100%	-
b7. Altri emittenti ponderati al 100%		100%	-
b8. Derivanti da cartolarizzazioni di terzi	-		-
- senior		20%	-
- mezzanine		50%	-
- junior		100%	-
<b>10. Azioni, quote e altri strumenti finanziari di capitale non dedotti dal patrimonio di vigilanza:</b>		100%	-
<b>11. Posizioni di rischio verso i partecipanti al capitale non dedotte dal patrimonio di vigilanza:</b>	-		-
a) Quota assistita da garanzie reali	-		-
1) Depositi di contanti presso la banca segnalante		0%	-
2) Depositi di contanti presso banche della zona A		20%	-
3) Valori ** emessi da:	-		-
a) banca segnalante e depositati presso la stessa		20%	-
b) banche multilaterali di sviluppo		20%	-
c) banche e da imprese di investimento della zona "A"		20%	-
4) Valori emessi da:	-		-
a) Governi o Banche Centrali della zona "A" o dall'Unione Europea		20%	-
b) Enti del settore pubblico della zona "A"		20%	-
b) Quota residua di cui al punto 11a) o finanziamenti non assistiti da garanzie reali	-		-
1) Banche	-		-
a) Zona A		20%	-
b) Zona B	-		-
- attività di rischio con durata residua pari o inferiore ad 1 anno		20%	-
- attività di rischio con durata residua superiore ad 1 anno		100%	-
2) Altre imprese finanziarie della Zona A	-		-
a) sottoposte a regole di vigilanza prudenziale ***		20%	-
b) non sottoposte a regole di vigilanza prudenziali ***		100%	-
3) Altre imprese finanziarie della Zona B		100%	-
4) Altri soggetti ponderati al 100%		100%	-
5) Enti del settore pubblico:	-		-
a) Zona A		20%	-
b) Zona B		100%	-
<b>12. Totale attività per cassa</b>	-		-

Note: \* I valori sono al netto delle rispettive rettifiche di valore; \*\* Diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione  
\*\*\* di cui: art. VII.III.4, comma 2 Reg. 2007/07.



## Segnalazioni di Vigilanza

### Attività ponderate per il rischio di credito

#### Tav 2 - I° Stadio - "Garanzie e impegni": equivalenti creditizi

##### 1. Attività "fuori bilancio" a rischio basso

- a) Impegni di finanziamento ad utilizzo incerto revocabili in qualsiasi momento  
b) Impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione revocabili in qualsiasi momento

Valore	Fattore di conversione	Equivalente creditizio
A	B	C
-		-
	0%	-
	0%	-

##### 2. Attività "fuori bilancio" a rischio medio basso

- a) Aperture di credito documentarie irrevocabili o confermate nelle quali l'avvenuta spedizione della merce ha funzione di garanzia  
b) Altre transazioni autoliquidantisi collegate a transazioni mercantili

-		-
	20%	-
	20%	-

##### 3. Attività "fuori bilancio" a rischio medio

- a) Aperture di credito documentario irrevocabili o confermate diverse da quelle rientranti nella categoria a rischio medio basso  
b) Prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito  
c) Garanzie di esenzione e di indennizzo e altre garanzie  
d) Lettere di credito "stand buy" irrevocabili che non assumano carattere di sostit. del credito  
e) Facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (N.I.F. e R.U.F.)  
f) Aperture di credito non utilizzate (impegni di finanziamento ad utilizzo incerto, impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione) ad eccezione di quelle di cui al punto 1)  
g) Put options emesse concernenti titoli e altri strumenti finanziari  
h) Garanzie con carattere di sostituti del credito che sono totalmente garantite da ipoteche su "immobili residenziali", direttamente escutibili dal garante

-		-
	50%	-
	50%	-
	50%	-
	50%	-
	50%	-
	50%	-
	50%	-

##### 4. Attività "fuori bilancio" a rischio pieno

- a) Altre garanzie rilasciate non rientranti nelle categorie precedenti  
b) Altri impegni assunti non rientranti nelle categorie precedenti

-		-
	100%	-
	100%	-

##### 5. Garanzie e impegni verso i partecipanti al capitale

- a) Rischio basso  
b) Rischio medio basso  
c) Rischio medio  
d) Rischio pieno

-		-
	0%	-
	20%	-
	50%	-
	100%	-







## Segnalazioni di Vigilanza

### Grandi rischi

#### Tav.1 - Patrimonio di Vigilanza

Patrimonio di vigilanza			
Limite individuale (25% PV)			-
<b>Normativa transitoria</b>			
<i>Fine esercizio 2008</i>	50%		-
<i>Fine esercizio 2009</i>	45%		-
<i>Fine esercizio 2010</i>	40%		-
<i>Fine esercizio 2011</i>	35%		-
<i>Fine esercizio 2012</i>	30%		-
<i>Fine esercizio 2013</i>	25%		-
Limite complessivo (8* PV)			-
<b>Normativa transitoria</b>			
<i>Fine esercizio 2008</i>	13		-
<i>Fine esercizio 2009</i>	12		-
<i>Fine esercizio 2010</i>	11		-
<i>Fine esercizio 2011</i>	10		-
<i>Fine esercizio 2012</i>	9		-
<i>Fine esercizio 2013</i>	8		-

#### Tav.2 - Grandi rischi - Gruppo di controparti connesse

Codice gruppo	Accordato	Utilizzato	Valore ponderato	% PV	rispetto del limite individuale	rispetto del limite complessivo
A	B	C	D	E	F	G
G0001				#DIV/0!	si	
G0002				#DIV/0!	si	
G0003				#DIV/0!	si	
G0004				#DIV/0!	si	
G0005				#DIV/0!	si	
G0006				#DIV/0!	si	
G0007				#DIV/0!	si	
G0008				#DIV/0!	si	
G0009				#DIV/0!	si	
...				#DIV/0!	si	
...				#DIV/0!	si	
<b>Totale</b>	-	-	-			si

## Segnalazioni di Vigilanza

### Grandi rischi

**Tav.3 - Grandi rischi - Soggetti (persone fisiche e/o giuridiche)**

Codice gruppo	Nome/Cognome/ Denominazione	Attività economica	Accordato	Utilizzato	Valore ponderato	% PV
A	B	C	D	E	F	G
G0001						#DIV/0!
G0001						#DIV/0!
G0001						#DIV/0!
G0002						#DIV/0!
...		...				#DIV/0!
...		...				#DIV/0!
...		...				#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
<b>Totale</b>			-	-	-	

**Tav.4 - Grandi rischi verso imprese finanziarie controllate dalla banca segnalante**

Denominazione	Accordato	Utilizzato	Valore ponderato	% PV
A	B	C	D	E
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
<b>Totale</b>	-	-	-	

## Segnalazioni di Vigilanza

### Posizioni di rischio verso parti correlate e soggetti ad esse connessi

#### Limiti per le parti correlate e soggetti connessi

Patrimonio di vigilanza		
Limite su base individuale (20% PV)		-
<b>Normativa transitoria</b>		
<i>Fine esercizio 2008</i>	45%	-
<i>Fine esercizio 2009</i>	40%	-
<i>Fine esercizio 2010</i>	35%	-
<i>Fine esercizio 2011</i>	30%	-
<i>Fine esercizio 2012</i>	25%	-
<i>Fine esercizio 2013</i>	20%	-
Limite su base complessiva (60% PV)		-
<b>Normativa transitoria</b>		
<i>Fine esercizio 2008</i>	85%	-
<i>Fine esercizio 2009</i>	80%	-
<i>Fine esercizio 2010</i>	75%	-
<i>Fine esercizio 2011</i>	70%	-
<i>Fine esercizio 2012</i>	65%	-
<i>Fine esercizio 2013</i>	60%	-

#### Tav.1 - Parti correlate e soggetti connessi - Gruppi

Codice gruppo	Accordato	Utilizzato	Valore ponderato	% PV	rispetto del limite su base individuale	rispetto del limite su base complessiva
A	B	C	D	E	F	G
G0001				#DIV/0!	si	
G0002				#DIV/0!	si	
G0003				#DIV/0!	si	
G0004				#DIV/0!	si	
G0005				#DIV/0!	si	
G0006				#DIV/0!	si	
G0007				#DIV/0!	si	
G0008				#DIV/0!	si	
G0009				#DIV/0!	si	
...				#DIV/0!	si	
...				#DIV/0!	si	
<b>Totale</b>	-	-	-			si

## Segnalazioni di Vigilanza

### Posizioni di rischio verso parti correlate e soggetti ad esse connessi

#### Tav.2 - Parti correlate e soggetti connessi - Soggetti

Codice gruppo	Nome/Cognome/ Denominazione	Attività economica	Accordato	Utilizzato	Valore ponderato	% PV
A	B	C	D	E	F	G
G0001						#DIV/0!
G0001						#DIV/0!
G0001						#DIV/0!
G0002						#DIV/0!
...		...				#DIV/0!
...		...				#DIV/0!
...		...				#DIV/0!
						#DIV/0!
<b>Totale</b>		-	-	-	-	



**Limiti alla trasformazione delle scadenze e limiti della raccolta totale**

**Tav. 1 - Investimenti a medio lungo termine**

	Valore contabile
A	B
A) Partecipazioni societarie (non dedotte dal patrimonio di vigilanza)	
B) Beni strumentali durevoli:	-
- mobili	
- immobili	
C) TOTALE (A+B)	-
D) Patrimonio di vigilanza	
<b>Verifica del limite:</b> D) - C) $\geq 0$	si

**Tav. 2 - Finanziamenti concessi a medio lungo termine**

	Valore contabile
A	B
A) Finanziamenti a medio lungo termine	
<b>Aggregato di riferimento:</b>	
B) Patrimonio di vigilanza al netto degli investimenti a medio lungo termine (Tav. 1 voce C)	
C) 80% della raccolta diretta a medio lungo termine	
D) 30% della raccolta diretta residua	
<b>E) Totale (B+C+D)</b>	-
<b>Verifica del limite:</b> E) - A) $\geq 0$	si

**Tav. 3 - Limite alla raccolta complessiva**

	Valore contabile / valore di mercato
A	B
<b>A) Raccolta totale:</b>	-
Raccolta interbancaria	
Raccolta diretta	
Raccolta indiretta	
<b>B) MPD</b>	
<b>C) MPD * 200</b>	-
<b>Verifica del limite:</b> C) - A) $\geq 0$	si

**Limiti alla detenibilità delle partecipazioni in imprese non finanziarie**

**Tav. 1 - Patrimonio di vigilanza**

Patrimonio di vigilanza	
Limite individuale (5% PV)	-
Limite complessivo (25% PV)	-

**Tav. 2 - Elenco delle partecipazioni detenute in imprese non finanziarie**

Denominazione	Valore contabile	Rispetto del limite individuale	Rispetto del limite complessivo
A	B	C	D
Partecipazioni in imprese non finanziarie:			
1....		si	
2....		si	
3...		si	
		si	
<b>Totale generale</b>	-		si

Limiti alla detenibilità delle partecipazioni in imprese non finanziarie acquisite per attività di cui alla lettera L - Allegato 1 della LISF

**Tav. 1 - Patrimonio di vigilanza**

Patrimonio di vigilanza	
Limite individuale (15% PV)	-
Limite complessivo (60% PV)	-

**Tav. 2 - Elenco delle partecipazioni acquisite per attività di cui alla lettera L - Allegato 1 della LISF**

Denominazione	Valore contabile	Rispetto del limite individuale	Rispetto del limite complessivo
A	B	C	D
Partecipazioni in imprese non finanziarie:			
1....		si	
2....		si	
3...		si	
		si	
<b>Totale generale</b>	-		si